

STATUTO DELLA CASSA

ART. 1 – COSTITUZIONE

- 1.1 È costituita come Associazione Non Riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. del codice civile la cassa di assistenza sanitaria denominata "**Cassa ADAR**" ("**Cassa**").
- 1.2 La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento, nonché per quanto non previsto dalle norme di legge.

ART. 2 – SEDE

- 2.1 La sede legale della Cassa è fissata in Milano.

ART. 3 – SCOPO

- 3.1 La Cassa, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo l'erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive ("**Prestazioni**") al Servizio Sanitario Nazionale in favore degli Associati, degli Iscritti e Aventi Diritto, come meglio individuati nel successivo Art. 6.
- 3.2 La Cassa si propone di fornire assistenza anche mediante la stipula di polizze di assicurazione atte a coprire i costi di compartecipazione alla spesa sanitaria sostenuta dagli Associati, dagli Iscritti e dagli Aventi Diritto, come meglio individuati all'Art. 6, nonché gli ulteriori oneri sostenuti per spese mediche o di assistenza sanitaria.
- 3.3 La Cassa può gestire direttamente l'erogazione delle Prestazioni, oppure può affidare la gestione, mediante convenzionamento, a Compagnie di Assicurazione, Casse di Assistenza, Società di Mutuo Soccorso e Società di Servizi specializzate nella gestione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento.
- 3.4 La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore nei confronti dei propri Associati, Iscritti e Aventi Diritto, come meglio individuati nei successivi Artt. 5 e 6.

ART. 4 – DURATA

- 4.1 La Cassa ha una durata illimitata.

ART. 5 – ASSOCIATI

- 5.1 Sono associati alla Cassa i Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo ("**Soci Fondatori**").

5.2 Possono far parte della Cassa in qualità di **Associati**:

- a) soggetti pubblici o privati;
- b) persone giuridiche pubbliche o private interessate all'erogazione di Prestazioni in favore dei propri dipendenti e collaboratori.
- c) casse assistenziali Società di Mutuo Soccorso o Fondi Sanitari così come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16/01/2010.e successive modifiche ed integrazioni, ai fini e per gli effetti stabiliti dalle leggi in materia, da accordi e/o regolamenti aziendali o di categoria o dalle necessità personali dai singoli associati;
- d) persone fisiche.

5.3 La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 10, nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

ART. 6 –ISCRITTI - BENEFICIARI

6.1 Gli Associati di cui ai punti a,b,c,d possono iscriversi alla Cassa ed iscrivere i propri dipendenti, collaboratori e tutti i soggetti che appartengono in qualità di soci e/o associati e/o iscritti alla propria realtà. Questi ultimi assumo la qualifica di **Iscritti e di Beneficiari delle Prestazioni**" e a seconda delle regole contributive previste dai contratti collettivi nazionali, accordi aziendali, accordi plurisoggettivi, regolamenti aziendali o contratti individuali effettueranno volontariamente o in via obbligatoria, per il tramite dell'Associato, il versamento della quota di iscrizione alla Cassa e del contributo previsto per l'erogazione delle Prestazioni.

6.2 La qualità di Iscritto si perde nei seguenti casi:

- risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro;
- decesso dell'Iscritto;
- recesso dell'Associato dalla Cassa;
- mancato versamento dei contributi dovuti alla Cassa.

6.3 Possono assumere altresì la qualifica di Beneficiari delle Prestazioni, in qualità di "**Aventi Diritto o Nucleo**", i familiari degli Iscritti di cui all'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), nei limiti previsti dal Regolamento e previa eventuale contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti e/o degli Aventi Diritto.

ART. 7 – MODALITÀ DI ADESIONE DELL'ASSOCIATO

7.1 L'Associato presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di adesione alla Cassa con il versamento della quota associativa e della contribuzione stabilita nel Regolamento, secondo la procedura disciplinata all'interno del Regolamento stesso.

7.2 L'Associato, in seguito all'approvazione della richiesta di adesione, seguirà la procedura prevista dalla Cassa all'interno del Regolamento per comunicare il proprio nominativo e/o degli Iscritti e, ove previsto, degli Aventi Diritto.

ART. 8 – CONTRIBUTIONI

8.1 La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziata mediante il versamento da parte degli Associati, Iscritti e Aventi Diritto, di contributi annuali, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento.

8.2 Per il funzionamento della Cassa il Consiglio di Amministrazione può prevedere a carico degli Associati, Iscritti e Aventi diritto che una quota parte di contributi venga utilizzata come quota associativa e/o di iscrizione ("**Quota**"), ovvero nelle forme previste al successivo Art. 18, secondo le modalità del Regolamento e secondo l'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

8.3 La quota e/o il contributo associativo di cui al precedente art. 8.2 sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti avvenuti a causa di morte.

ART. 9 – PERMANENZA NELLA CASSA

9.1 La partecipazione degli Associati non ha limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione qui di seguito elencate:

- a) esclusione per gravi inadempienze dell'Associato da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) mancato versamento dei contributi e delle quote associative:morosità;
- c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
- d) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione dell'Associato.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

10.1 Gli "**Organi Sociali**" sono:

1. l'**Assemblea**;
2. il **Consiglio di Amministrazione**;
3. il **Revisore Legale dei Conti**.

Art. 11 – Assemblea: composizione e convocazioni

- 11.1 L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, dagli Associati, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dal Revisore Legale dei Conti.
- 11.2 I **Soci Fondatori** partecipano in Assemblea anche mediante il proprio Rappresentante ("**Delegato Socio Fondatore**").
- 11.3 L'**Associato** partecipa in Assemblea mediante un unico rappresentante scelto unicamente tra i Soci della Cassa ("**Delegato Associato**"), la cui nomina viene effettuata in fase di adesione alla stessa.
- 11.4 I Delegati durano in carica **3 (tre) anni** e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Al termine del mandato i Delegati possono essere riconfermati.
- 11.5 L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata di norma ogni anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno: (i) almeno **la metà più uno** dei componenti dell'Assemblea; (ii) almeno **la metà più uno** dei Consiglieri di Amministrazione.
- 11.6 La convocazione dell'Assemblea sia in seduta ordinaria, che straordinaria è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun partecipante almeno quindici **(15)** giorni prima della riunione.
- 11.7 Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
- 11.8 L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.
- 11.9 L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
-

ART. 12 – ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI

- 12.1 All'Assemblea in seduta ordinaria vengono attribuiti i seguenti compiti:

- discutere, approvare e deliberare sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 20 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Revisore legale dei conti;
- approvare e/o modificare il Regolamento della Cassa ed il Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali relativi all'attività della Cassa;
- provvedere all'ammissione di nuovi Associati o esclusione di Associati;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

12.1 All'Assemblea in seduta straordinaria vengono attribuiti i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione della Cassa proposte dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 – ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.2 L'Assemblea delibera con **voto palese** espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("*favorevole*"; "*contrario*"; "*astenuto*") resa da ciascun Delegato presente alla riunione.

13.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite;

- in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia in numero degli intervenuti.

13.4 L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.

13.5 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti.

13.6 Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

- 14.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da **tre (3) a cinque (5)** componenti (i "**Consiglieri**"), compreso il Presidente.
- 14.2 I Consiglieri possono essere nominati anche tra i non Associati.
- 14.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica **tre (3) anni** e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 14.4 Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
- 14.5 In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.
- 14.6 Il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.
- 14.7 Nel caso in cui sia stato nominato, come componente del Consiglio di Amministrazione, un componente dell'Assemblea, la cessazione per qualsiasi motivo della carica di Delegato comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente possibilmente una volta al trimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.
- 15.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun membro almeno **cinque giorni (5)** prima della riunione.
- 15.3 In caso di particolare **urgenza**, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato **mediante fax o messaggio di posta elettronica** inviato almeno **ventiquattro ore (24)** prima della riunione.
- 15.4 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
- che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

- 15.5 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
- 15.6 Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.
- 15.7 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 15.8 I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a **tre riunioni** consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione da parte dell'Assemblea.
- 15.9 Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento della Cassa e per il perseguimento dello scopo associativo.
- 16.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente che resta in carica 3 anni e può essere riconfermato. Il Presidente ha la legale rappresentanza in giudizio e la firma sociale della Cassa.

16.3 Poteri del Consiglio di Amministrazione

il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri e/o compiti:

- nominare il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Cassa per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre: *i)* i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 19, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; *ii)* la relazione annuale sull'attività sociale (la "**Relazione sulla Gestione**"), a corredo del Bilancio di Esercizio; *iii)* i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere;
- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
- amministrare il patrimonio della Cassa; gestire la Cassa; e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- stabilire le modalità di versamento e l'ammontare della quota associativa, di iscrizione e dei contributi che devono essere

versati dagli Associati, dagli Iscritti e dagli Aventi diritto alla Cassa;

- valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- valutare le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile della Cassa e approvarne i relativi contratti;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione della Cassa, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Associati, gli Iscritti ed i Beneficiari;
- procedere, all'inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi degli Associati, degli Iscritti e dei Beneficiari;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Associati, la loro sospensione e/o esclusione dalla Cassa;
- verificare la legittimità delle domande di adesione alla Cassa, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento della Cassa;
- provvedere alla predisposizione e/o modifica del Regolamento della Cassa del Nomenclatore delle Prestazioni e dei Piani Sanitari;
- deliberare in merito all'iscrizione della Cassa all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute; (l'“**Anagrafe**”);
- proporre all'Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione della Cassa;
- stipulare una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela legale attinenti all'operato dei Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 17 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 17.1 Il Revisore Legale dei Conti - ovvero la Società di revisione legale - (il “**Revisore**”) è nominato dall'Assemblea e deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.
- 17.2 Il Revisore esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ove applicabili.
- 17.3 Il Revisore è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione (la “**Relazione del Revisore al Bilancio**”), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 19, presso la sede legale della Cassa.

ART. 18 – PATRIMONIO DELLA CASSA

- 18.1 Il patrimonio della Cassa è costituito da tutti i beni appartenenti alla Cassa stessa ("**Patrimonio**").
- 18.2 Le entrate della Cassa sono costituite:
- dalla quota associativa versata a cura degli Associati, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
 - dalla quota di iscrizione versata a cura dell'Isritto (anche volontario) degli Associati e degli Aventi Diritto, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
 - dalla contribuzione versata a cura degli Associati e/o dell'Isritto (anche volontario) e/o dell'Avente Diritto, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
 - dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal Regolamento;
 - ogni altro provento che spetti o pervenga alla Cassa a qualsiasi titolo, sia esso versato dagli Associati e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.
- 18.3 Le modalità di versamento della contribuzione, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l'erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori prestati dalla Cassa, sono disciplinate dal Regolamento con apposite norme.
- 18.4 La Cassa comunica all'Associato, all'Isritto (anche volontario) e all'Avente Diritto nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti chiedendone il versamento.
- 18.5 In caso di mancato versamento della contribuzione totale o parziale, la Cassa non garantisce il conseguimento delle Prestazioni.
- 18.6 La Cassa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché Fondi riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 19 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO – BUDGET

- 19.1 L'esercizio sociale inizia il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre** di ogni anno.
- 19.2 Entro **quattro (4)** mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:
- i) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (il "**Bilancio di Esercizio**" o "**Bilancio**"); e

ii) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (il "**Bilancio Preventivo**" o "**Budget**").

19.3 Il Bilancio di Esercizio deve essere predisposto adottando schemi idonei ad un'adeguata rappresentazione della realtà operativa della Cassa, tenendo conto – ove applicabili, nello specifico contesto – delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia nonché dei principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi professionali competenti in materia contabile ed in particolare dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); più specificamente, il Bilancio deve essere redatto prendendo a riferimento le "*linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit*", adottate il 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell'Agenzia per le ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.

In particolare:

→ il **Bilancio di Esercizio** si compone di: i) **Stato Patrimoniale**; ii) **Rediconto Gestionale**; iii) **Nota Integrativa**;

→ il **Budget** si compone del solo: i) **Preventivo Economico**.

19.4 Il Bilancio di Esercizio deve essere messo a disposizione degli Associati almeno **sette (7)** giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e deve essere accompagnato dai seguenti documenti: i) la **Relazione sulla Gestione**; ii) la **Relazione del Revisore al Bilancio**.

19.5 Al fine di consentire al Revisore la predisposizione delle rispettive relazioni, il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere allo stesso una copia del Bilancio di Esercizio almeno **quattordici (14)** giorni prima della data prevista per l'approvazione.

19.6 Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio della Cassa per far fronte agli scopi associativi.

ART. 20 – PRESTAZIONI

20.1 La Cassa, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche ed in regime di mutualità, provvede all'erogazione delle Prestazioni in favore dei Beneficiari, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

ART. 21 – REGOLAMENTO

21.1 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa, nonché le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri, nonché i casi di cessazione della qualifica di Associato, di Iscritto e di Avente Diritto ed in generale i profili del presente Statuto, già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno approvato dall'Assemblea.

ART. 22 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E LIQUIDATIVA

- 22.1 Le attività inerenti la gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate.
- 22.2 Le attività inerenti la gestione, il rimborso e/o la liquidazione delle Prestazioni possono essere esternalizzate così come previsto dall'Art. 3.
- 22.3 Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi e liquidativi la Cassa adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

ART. 23 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLA CASSA

- 23.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento della Cassa e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Associazione non Riconosciuta o l'Ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

- 24.1 Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'Art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si pattuisce espressamente il rispetto dei principi di seguito indicati:
- a) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) Obbligo di devolvere il patrimonio della Cassa, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (se esistente), e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
 - c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli Associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi della Cassa: i suddetti principi trovano compiuta espressione nel presente Statuto ed in particolare nelle disposizioni di cui agli Artt. 11 e 13;

- d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario: le relative disposizioni sono contenute negli Artt. 12, 16 e 19 del presente Statuto;
- e) Obbligo di rispettare i seguenti principi di democraticità e pariteticità:
 - e.1) libera eleggibilità dell'organo amministrativo della Cassa (i.e. dei componenti del Consiglio di Amministrazione): il presente Statuto non contiene clausole statutarie che riservano l'amministrazione solo a determinati Associati;
 - e.2) principio del voto singolo di cui all'Art. 2538, 1° e 2° comma cod. civ. ("*una testa, un voto*"); ai sensi dell'Art. 13 del presente Statuto, ciascun componente può esprimere un solo voto in Assemblea;
 - e.3) sovranità dell'Assemblea: ai sensi e per gli effetti del presente Statuto, l'Assemblea costituisce l'organo sovrano della Cassa;
 - e.4) criteri di ammissione ed esclusione dei Associati: il presente Statuto non contiene specifiche clausole regolanti i criteri e le procedure di ammissione e/o esclusione dei Associati; pertanto tali materie verranno trattate in conformità alle disposizioni generali del presente Statuto;
 - e.5) criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari: le modalità di convocazione dell'Assemblea sono contenute nell'Art. 11 del presente Statuto;
 - e.6) criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea: le forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea sono stabilite dall'Art. 13 del presente Statuto;
 - e.7) criteri e idonee forme di pubblicità dei bilanci o rendiconti: le modalità di predisposizione e fruizione dei bilanci consuntivi (Bilancio di Esercizio) e dei bilanci preventivi (Budget) della Cassa sono disciplinate dall'Art. 19 del presente Statuto.
- f) intrasmissibilità della quota e/o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

24.2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia.